

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 94 del 06/06/2012 - rif. PREC 64/12/L

Parere di Precontenzioso n. 94 del 06/06/2012 - rif. PREC 64/12/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 46 - Codici 38.1.1, 46.1

Direzione lavori, art.87, comma 3 DPR 207/2010 - Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti - dichiarazioni sostitutive - artt.38 e 46 DPR 445/2000 L'allegazione della copia fotostatica del documento d'identità alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazioni, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua sottoscrizione, e comprova l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; tuttavia questa prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproorzionato e perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l'altresì rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive (In tal senso cfr. CdS, sezione VI, sent.22 ottobre 2010, n.7608). In ordine alla possibilità di dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, inserite in un'unica busta, con la copia del documento d'identità, l'Autorità condivide l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui "Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l'unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l'assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa" (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. III, n. 2357 del 29 ottobre 2009).